



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI RIMINI

Sezione Unica CIVILE

dott. Francesca Miconi Presidente Relatore

dott. Maura Mancini Giudice

dott. Silvia Rossi Giudice

Nel procedimento iscritto al n. **35/2024** promosso ex art. 268

CCI da:

BRAZZODURO EUGENIO, cf BRZGNE73T16F205N

(Avv P Pulitnò)

DEBITORE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Rilevato che con ricorso depositato in data 21-3-2024 **BRAZZODURO EUGENIO**, persona fisica esercente lavoro subordinato, ha chiesto ai sensi dell'art. 268, comma 1 CCI la dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione controllata dei propri beni;

Considerato che dal rinvio alla disciplina generale del procedimento unitario di cui al titolo III, in quanto compatibile, discende l'applicabilità del principio secondo cui il procedimento promosso dal debitore diviene contenzioso in senso proprio, e richiede quindi la convocazione delle parti, solo nell'ipotesi in cui siano



individuabili specifici contraddittori (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 20187 del 18.08.2017 richiamata da Trib. Verona, II sez., 20.9.2022), ipotesi che non ricorre nel presente caso;

ritenuta la competenza del Tribunale adito *ex* articoli 27, commi 2 e 3 CCI, poiché il ricorrente ha la propria residenza nel circondario del Tribunale di Rimini;

Ritenuta, allo stato, la completezza del corredo documentale richiesto dall'art 39, commi 1 e 2 CCI;

Ritenuto che la Relazione dell'OCC , dopo la integrazione richiesta dal Tribunale, sia sufficientemente motivata in relazione ai documenti prodotti e risponda ai requisiti previsti dall'art 269, comma 2, CCI;

ritenuto che sulla base della documentazione depositata:

- sussista lo stato di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell'art 2, comma 1, lett. C CCI, poiché il suo patrimonio non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte; le obbligazioni - che residuano dalla attività di impresa (commercio ambulante) e professionale (consulente informatico) a suo tempo esercitata (fino al 2020) - ammontano ad € 107.682 circa ; si tratta in prevalenza di debito fiscale nonché verso Istituti di credito ;

- ricorrano le condizioni per la apertura della procedura di Liquidazione Controllata;

ritenuto, quanto alla durata della procedura, che questa debba necessariamente dipendere dal tempo occorrente per la liquidazione dei beni rientranti nell'attivo;

che nel concetto di "liquidazione dei beni" si debba



ricomprensione anche la apprensione dei redditi del debitore, secondo l'orientamento giurisprudenziale formatosi sotto il vigore della L. n. 3 del 2012;

che tuttavia, poiché a norma dell'art 282 CCI l'esdebitazione del sovraindebitato opera di diritto decorsi tre anni dalla apertura della liquidazione controllata (a meno che non ricorrano le condizioni previste dall'art 280 del citato decreto o nel caso in cui il debitore abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode), la liquidazione non potrà proseguire oltre i tre anni per l'acquisizione di beni futuri, come le quote di reddito non ancora maturate, potendo invece procedersi alle operazioni di liquidazione dei beni già presenti nel patrimonio alla data di apertura, fino ad esaurimento (in applicazione analogica dell'art 281 CCI ed in conformità alle disposizioni comunitarie da cui la normativa deriva);

preso atto che il debitore percepisce un reddito annuo, al netto dell'IRPEF e delle Addizionali regionale e comunale, di € 27.400 circa (v. dichiarazione dei Redditi relativa al 2022, depositata nel 2023; analoga situazione si evince dal CU 2024 e dalle buste paga più recenti), che corrisponde ad una disponibilità mensile netta, per 12 mesi, di circa € 2283 o di circa € 2000 per 13 mesi;

in fase di determinazione di quanto occorre al debitore per il mantenimento proprio e della famiglia, il reddito mensile da considerare deve comprendere anche gli importi oggetto, oggi, di prelievo per le cessioni del quinto stipulate dal debitore (complessivi € 589 mensili): ciò in quanto con la apertura della LC i prelievi per le cessioni verranno meno;

infatti il contratto di cessione del quinto comporta la cessione di



un credito futuro, per il quale il trasferimento si verifica soltanto nel momento in cui il credito stesso viene ad esistenza; il contratto, pur essendo perfetto, esplica efficacia meramente obbligatoria, con la conseguenza che la cessione, anche se sia stata tempestivamente notificata o accettata ex art. 2914, n. 2, c.c., non è opponibile alla procedura concorsuale liquidatoria se, alla data della apertura, il credito non era ancora sorto e non si era verificato l'effetto traslativo della cessione; la liquidazione controllata - che vincola, come il fallimento e come, oggi, la liquidazione giudiziale, l'intero patrimonio pignorabile del debitore al soddisfacimento dei creditori con trasferimento della disponibilità dei beni al liquidatore - spiega i suoi effetti nei confronti di tutti i creditori anteriori all'apertura del procedimento (i creditori concorsuali, che non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e/o cautelari né costituire nuove cause legittime di prelazione); ne deriva, quindi, che la cessione dei crediti venuti ad esistenza dopo l'apertura della procedura non è opponibile alla massa dei creditori;

ritenuto - con riguardo ai redditi da lavoro percepiti dal debitore - che non possa essere oggetto della liquidazione controllata a norma dell'art. 268, comma 4 lett. a) e lett. b) CCI, la parte impignorabile per legge ex art. 545 c.p.c., per la quota di 4/5, aumentabile fino alla metà in caso di concorso simultaneo di più causali di debito; quindi, nel caso in questione, in cui concorrono debiti di diversa natura, la quota non acquisibile alla Liquidazione va individuata nella metà dello stipendio netto mensile, per tutte le mensilità percepite (13 mensilità);

che il nucleo familiare del sovraindebitato è composto anche di una moglie, munita di retribuzione mensile autonoma di importo analogo a quello del debitore, e di due figlie, di cui una maggiorenne



(nata nel 2002) e l'altra minorenni ed affetta da una patologia che richiede cure; la famiglia non sostiene oneri di locazione, poiché la casa di abitazione è di proprietà della moglie e della sua famiglia ; in tale situazione, si deve considerare un pari contributo della moglie alle spese familiari;

Ritenuto che la quota di reddito da lasciare nella disponibilità del debitore ai sensi dell'art 268, comma 4, lett. B, CCI – comprensiva della quota impignorabile , che integra il suo limite minimo - debba essere determinata come segue:

considerato un fabbisogno familiare complessivo di € 2600 , detratte/ridotte le spese per le auto prospettate dai ricorrenti – poiché le vetture saranno necessariamente acquisite alla procedura - e tenendo presente che entrambi i genitori sono tenuti, in proporzione delle rispettive sostanze e capacità reddituali, a provvedere a mantenimento dei figli, la quota di reddito da lasciare nella disponibilità del debitore è quantificabile in € 1300 mensili, con acquisizione alla liquidazione del residuo ;

ritenuto opportuno disporre che l'intera somma mensilmente percepita a titolo di reddito dal ricorrente venga appresa dal Liquidatore, con onere di quest'ultimo di versare al debitore il solo importo stabilito dal Tribunale ai sensi del paragrafo che precede;

rilevato come la procedura ex artt. 268 e ss. CCII, determinando la liquidazione dell'intero patrimonio salvo le ipotesi di cui all'art. 270 co. 2 lett. e) CCI, non consenta al debitore di formulare una proposta di liquidazione selettiva dei propri beni e che , di conseguenza, tutti i beni mobili ed immobili (nel caso, solo mobili) del ricorrente debbano



essere messi a disposizione del liquidatore;

ritenuto che detta considerazione debba valere anche per le autovetture, che potranno essere utilizzate dal debitore per le esigenze lavorative fino alla vendita, salva diversa richiesta del liquidatore alla luce della valutazione di economicità della liquidazione, in relazione al verosimile valore di realizzo ; che inoltre non sia in alcun modo previsto dalla legge che il ricavato della liquidazione dei beni del debitore abbia una destinazione diversa dalla soddisfazione (parziale) dei creditori (ad es: acquisto di un'auto per le necessità del liquidato) ;

rappresentato fin d'ora al ricorrente che il compenso al difensore non è prededucibile e che il compenso all'OCC sarà oggetto di liquidazione finale da parte del Giudice;

ritenuto che ai sensi dell'art 270, comma 2, lett. b) CCI debba essere nominato liquidatore un soggetto diverso dall'OCC, la cui relazione è stata originariamente non pertinente rispetto alla procedura richiesta;

visto l'art. 270 CCI;

DICHIARA

aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di **BRAZZODURO EUGENIO, cf BRZGNE73T16F205N**

Nomina Giudice Delegato la Dr Francesca Miconi;

Nomina Liquidatore il Dr Dino Berardocco , invitandolo a relazionare semestralmente sullo stato della procedura;

Ordina al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatori, nonché dell'elenco dei creditori;

Assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai



creditori risultanti dall'elenco depositato termine di giorni 60 entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;

Ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione compresi gli autoveicoli;

dispone che, nei limiti di durata indicati in motivazione e comunque previa relazione del liquidatore sulle modalità di formazione del sovraindebitamento, risultino esclusi dalla liquidazione i redditi del ricorrente nei limiti indicati in parte motiva;

Dispone che il liquidatore:

- notifichi la sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, a norma dell'art. 270, comma 4, CCI;
- Inserisca la sentenza nel sito internet del Tribunale o del Ministero della Giustizia e nel registro delle imprese;
- Trascriva la sentenza presso gli uffici competenti;
- entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza, aggiorni l'elenco dei creditori e dei titolari dei diritti reali sui beni oggetto di liquidazione; notifichi loro la sentenza indicando l'indirizzo PEC a cui dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo o di rivendica o restituzione di beni;
- Entro 90 giorni dalla apertura della liquidazione controllata, provveda all'inventario ed alla redazione del programma di liquidazione, da sottoporre al Giudice delegato per l'approvazione;
- Entro 45 gg dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande, attivi la procedura di formazione dello



stato passivo *ex art* 273 CCI;

- Entro il 30 giugno ed il 30 dicembre di ogni anno depositi un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto di gestione e dalla documentazione giustificativa, con estratto del C/C della procedura. Il liquidatore indicherà nel rapporto se il ricorrente stia cooperando al regolare e proficuo andamento della procedura ed ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione, secondo le previsioni degli articoli 280 e 282 CCI; il rapporto, dopo il visto del Giudice, sarà comunicato ai creditori ed al debitore;

Inoltre, il Liquidatore:

- In prossimità del decorso di tre anni trasmetterà ai creditori ed al Giudice una relazione con cui prenderà posizione sulle condizioni di cui agli artt. 280 e 282 CCI; riferirà poi con relazione finale all'esito di eventuali osservazioni dei creditori;

- al termine delle operazioni di liquidazione, presenterà il conto di gestione, richiederà il compenso, procederà successivamente al riparto finale e chiederà la chiusura della procedura.

Si comunichi al liquidatore ed all'OCC.

Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 14-5-2024

Il Presidente

dott. Francesca Miconi

